

# SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE

## ART. 1 (Ambito di efficacia)

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di perequazione costituito presso l'Istituto Nazionale dei Giornalisti Italiani - su iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa, in forza delle previsioni negoziali contenute nell'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto in data 26 marzo 2009 tra la stessa Federazione e la Federazione Italiana Editori Giornali - con delibera n.139 adottata dal Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto in data 17 dicembre 2009, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 31 marzo 2010.

## ART. 2 (Finalità)

1. Il Fondo di cui all'art. 1 ha la finalità di tutelare le prestazioni previdenziali erogate dall'Inpgi ai giornalisti titolari di trattamenti pensionistici e ai superstiti titolari di pensione di reversibilità.
2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1 il Fondo interviene per erogare prestazioni di integrazione del reddito dei soggetti beneficiari, con le modalità definite sulla base delle decisioni adottate a cadenza periodica dal Comitato di gestione di cui all'art. 5.

## ART. 3 (Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, le aziende soggette all'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico operano, sulla retribuzione mensile di ciascun giornalista dipendente per il quale sussiste l'obbligo di contribuzione ai sensi del successivo comma 2, una trattenuta - a titolo di contributo destinato al finanziamento del Fondo - di importo pari a quanto stabilito dagli accordi contrattuali Fnsi-Fieg, inizialmente previsto in 5 euro mensili.
2. Sono tenuti a contribuire al finanziamento del Fondo i seguenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico:
  - a) giornalisti professionisti inquadrati ai sensi dell'art. 1;
  - b) giornalisti pubblicisti inquadrati ai sensi dell'art. 36, primo comma;
  - c) giornalisti professionisti o pubblicisti inquadrati ai sensi degli artt. 2, 12 e 36,



con retribuzione almeno pari a quella del redattore con più di trenta mesi di anzianità professionale (ottenuta sommando il minimo tabellare e l'indennità di contingenza).

3. Il versamento mensile dei contributi di cui al comma 1 avviene - con modalità analoghe a quelle previste per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti all'Inpgi per ciascun periodo di paga - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata la trattenuta.

4. L'obbligo del versamento dei contributi di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2010. Per i medesimi trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento.

#### **ART. 4** **(Gestione contabile)**

1. La gestione contabile del Fondo, in conformità a quanto stabilito negli accordi istitutivi, è separata ed è costituita da un conto patrimoniale appositamente predisposto presso l'Inpgi all'interno del sistema contabile della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, denominato "Conto gestione Fondo contrattuale perequazione":

2. Sul conto di cui al comma 1 confluiscono le somme derivanti dal contributo di cui all'art. 3, comma 1 nonché gli interessi determinati, sulla giacenza al 31 dicembre dell'anno precedente, al tasso annuale concordato con la banca tesoriera. E' facoltà del Comitato di gestione investire le giacenze nelle forme ritenute più prudentiali.

3. E' posto a carico del conto di cui al comma 1 l'onere derivante dagli interventi attuati in conseguenza delle decisioni adottate dal Comitato di gestione di cui all'art. 5. Sono altresì poste a carico del Fondo le spese di gestione amministrativa sostenute dall'Inpgi.

#### **ART. 5** **(Comitato tecnico di gestione)**

1. La gestione del Fondo è a cura di un Comitato tecnico appositamente costituito, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi, che assume la carica di Presidente del Comitato, da un componente designato dell'Inpgi e da due componenti designati periodicamente dalla Federazione Nazionale della Stampa. La nomina e la revoca dei componenti avviene mediante comunicazione scritta indirizzata da ciascuna parte designante al Presidente. Gli incarichi sono espletati a titolo gratuito. Ogni costo relativo alle eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio da parte dei componenti del Comitato sarà imputato al Fondo stesso.

2. Il Comitato, tenuto conto delle valutazioni sull'entità dei trattamenti pensionistici erogati e delle variazioni del costo della vita, adotta, sulla base delle linee operative indicate dalla Fnsi, acquisito il parere dell'Inpgi, provvedimenti di perequazione a sostegno delle prestazioni in essere, disponendo l'integrazione degli stessi e individuando:





- a) le forme di intervento;
- b) la misura dell'integrazione;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti destinatari;
- d) gli eventuali criteri di priorità nella fruizione dei benefici.

3. L'onere degli interventi decisi dal Comitato è posto a carico del Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti presso il medesimo e risultanti dall'andamento finanziario della gestione contabile di cui all'art. 4.

4. L'adozione, da parte del Comitato, di eventuali provvedimenti la cui attuazione comporti un onere superiore alla copertura finanziaria del Fondo sono attuati fino a concorrenza della disponibilità esistente secondo l'ordine di priorità assegnato dal Comitato.

5. Le riunioni ordinarie del Comitato si svolgono presso la sede dell'Inpgi almeno a cadenza semestrale. Il Comitato si riunisce altresì, in via straordinaria, in ogni altra occasione in cui le parti lo ritengano opportuno. Per il regolare svolgimento delle riunioni è richiesta la partecipazione del Presidente e di almeno 2 componenti. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale.

6. Il calendario delle riunioni ordinarie di cui al comma 5 viene fissato di volta in volta al termine di ogni riunione. La prima riunione e le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta. La prima riunione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

7. Il Comitato può procedere ad apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento.

#### **ART. 6** **(Norma transitoria)**

Nella fase di accumulo del Fondo, fino al verificarsi dell'erogazione di prestazioni, l'Inpgi non imputerà alcun costo di gestione amministrativa, fatte salve le eventuali spese da ristorare, previa presentazione di documentazione contabile, relative a vertenze di tipo giudiziario o costi fiscali e finanziari di implementazione degli eventuali investimenti posti in essere.

#### **ART. 7** **(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme generali dell'ordinamento giuridico vigente.

Roma, 24 maggio 2012

